



Ricorso n. 1987/2007

Sent. n. 938/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima
Sezione, con l'intervento dei magistrati:

Elvio Antonelli	Presidente f.f.
Italo Franco	Consigliere, relatore
Alessandra Farina	Consigliere

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di Sezione</i>
--

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1987/2007, proposto dall'Ordine dei geologi del Veneto, in
persona del presidente in carica dr. Danilo Belli, rappresentato e difeso
dagli avv. Matteo Ceruti e Francesco Acerboni, con domicilio presso il
secondo in Venezia, Santa Croce n. 312/a, come da procura a.l. a
margine del ricorso,

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente della G.R. pro-tempore,
rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Zampieri e Antonella Cusin
dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Venezia, San Polo n.
1429/b, in forza di D.G.R. n. 3779 del 27.11.2007 di autorizzazione a
resistere, e procura alle liti a margine della memoria di costituzione,

e nei confronti

degli Ordini degli ingegneri della provincia di Venezia, di Padova, di
Belluno, di Verona, di Treviso, di Rovigo e di Vicenza, in persona dei
rispettivi presidenti in carica, tutti rappresentati e difesi dall'avv.

Francesco M. Curato presso di lui elettivamente domiciliati, in Venezia, S. Croce, n. 468/B, come da procure a.l. a margine delle rispettive memorie di costituzione,

per l'esatta esecuzione

della sentenza T.A.R. Veneto, Sez. 1[^], 17.05.2007, n. 1500, resa *inter partes* e, per quanto occorrer possa, per l'annullamento *in parte qua* della delibera della G. R. n. 1841 del 19.06.2007, recante modifica alla D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006, in esecuzione della sentenza su indicata.

Visto il ricorso, notificato il 24.10.2007 e depositato presso la segreteria il 29.10.2007, con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, depositato il 21.02.2008 e degli ordini degli ingegneri della provincia di Venezia, di Padova, di Belluno, di Verona, di Treviso, di Rovigo e di Vicenza, depositati rispettivamente l'08.11.2007, il 20.11.2007, il 16.11.2007, il 13.11.2007, il 16.11.2007, il 16.11.2007 ed il 13.11.2007, con i relativi allegati;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 13 marzo 2008, (relatore il Consigliere Italo Franco) l'avv. Bonifacio, in sostituzione dell'avv. Acerboni, per la parte ricorrente, l'avv. Londei per la Regione Veneto e l'avv. Curato per i controinteressati.

Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

In via di attuazione della normativa nazionale che prevede la formazione

del P.A.I. (piano per l'assetto idrogeologico) contenente l'individuazione delle zone a rischio, al fine di ridurre il dissesto idrogeologico e prevenire eventi calamitosi derivanti dall'eccessiva antropizzazione del territorio, la Regione Veneto disponeva –con delibera della G.R. n. 3637 del 13.12.2002, che ogni nuovo strumento urbanistico, e relative varianti (generalisti o che comportino trasformazioni territoriali tali da modificare il regime idraulico) fosse accompagnato da una “valutazione di compatibilità idraulica”. Nell'allegato recante le “modalità operative e le indicazioni tecniche” si stabiliva che detto studio fosse redatto da “un tecnico di comprovata esperienza nel settore”, senza altra specificazione. Così i professionisti iscritti all'Ordine dei geologi hanno sottoscritto “valutazioni di compatibilità idrauliche, allegati a strumenti urbanistici” di vari comuni. Successivamente, con DGR n. 1322 del 10.05.2006, la Regione, al dichiarato scopo di adeguare detto studio alla nuova legge regionale urbanistica (n. 11/2004), ha dettato ulteriori indicazioni e modalità operative, prevedendo nell'allegato A che “gli studi... dovranno essere redatti da un ingegnere, con laurea di 2° livello, con profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell'idrologia e dell'idraulica che potrà avvalersi della collaborazione di altre professionalità per particolari problematiche da affrontare”.

Contro tali determinazioni –che hanno introdotto un'esclusiva professionale a favore degli ingegneri- insorgeva l'Ordine dei geologi con il ricorso n. 1846/2006, premettendo di agire a tutela degli interessi professionali degli iscritti (ciò che rientra nei suoi compiti istituzionali),

e di essere a tal fine legittimato quale ente esponenziale della categoria che rappresenta. Quindi, nell'interesse degli iscritti, con due mezzi di impugnazione contestava la delibera in questione, nella parte in cui limitava fortemente la possibilità di incaricare i geologi per la redazione dei menzionati studi di compatibilità idraulica.

Sia la Regione che gli ordini professionali degli ingegneri resistevano con varie argomentazioni, insistendo per il rigetto del gravame.

All'esito del giudizio veniva emessa la sentenza T.A.R. Veneto, Sez. 1^a, 17.04.2007 n. 1500, di accoglimento per quanto di ragione del gravame statuendo: “In definitiva, lo studio della composizione del suolo e le sue inferenze idrogeologiche rilevano indubbiamente ai fini dell'effettuazione della “valutazione di compatibilità idraulica”. Per tale ragione, mentre non può ritenersi illegittima l'individuazione della professionalità dell'ingegnere idraulico per redigere siffatti studi, non può d'altra parte essere escluso il geologo dalla previsione astratta, le quante volte l'apporto delle sue competenze specifiche risulti necessario o utile per la più adeguata redazione delle menzionate valutazioni.

Se quanto fin qui detto è esatto, la Regione non poteva non menzionare esplicitamente il geologo (con laurea di 2° livello) dal novero delle figure professionali cui conferire, da parte dei Comuni, l'incarico di redazione della “valutazione di compatibilità ambientale”, eventualmente in aggiunta all'ingegnere idraulico, in funzione dell'analisi della composizione del suolo e del territorio interessato dallo strumento urbanistico, con la precisazione che la scelta se avvalersi, in concreto, di tale professionista dovrà essere fatta

dal Comune medesimo in considerazione dell'esigenza di acclarare le caratteristiche dei luoghi quale esse emergono ad un primo esame, ovvero su segnalazione dell'ingegnere incaricato, ove la necessità di analizzare la composizione del suolo e la situazione delle falde evidenzi la necessità di un approccio interdisciplinare”.

In esecuzione di detta sentenza, non appellata, la Regione, con D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007, modificava, mediante integrazione, l'allegato A alla sua precedente delibera n. 1322/2006 disponendo l'aggiunta, alla fine del paragrafo denominato “Articolazione degli studi...” la seguente frase:

“In considerazione dell'esigenza di acclarare le caratteristiche dei luoghi, ove sussista la necessità di analizzare la composizione del suolo e la situazione delle falde del territorio interessato dallo strumento urbanistico, i comuni, in aggiunta all'ingegnere idraulico, ovvero su richiesta di quest'ultimo, potranno, altresì, avvalersi, per la redazione degli studi in argomento, dell'apporto professionale anche di un dottore geologo, con laurea di 2° livello”.

Contro la nuova delibera insorge nuovamente l'Ordine dei geologi, agendo in ottemperanza per l'esatta esecuzione della sentenza richiamata ovvero, in subordine, chiedendone l'annullamento, sul presupposto che la stessa non recepisce la regola di diritto enunciata nella sentenza, ponendosi, così, come elusiva della stessa là dove rimette alla volontà del Comune, ovvero dell'ingegnere incaricato la scelta se avvalersi anche di un geologo.

A sostegno del gravame si deduce, con il primo motivo, elusione della

sentenza n. 1500/2007 in ordine all'attribuzione al Comune della scelta di avvalersi del geologo, affermando che la formulazione aggiunta alla precedente (tenuta ferma), là dove prevede la mera facoltà di avvalersi di un geologo, peraltro rimessa all'ingegnere, è ambigua e fonte di perplessità.

Con il secondo mezzo si deduce elusione della sentenza in ordine all'obbligatorietà del Comune di avvalersi del geologo nei casi previsti (ove sussista l'esigenza di acclarare...), sostenendosi che l'analisi testuale della sentenza mostra come l'obbligo (non la facoltà) di nominare un geologo sia alternativo a quella dell'ingegnere, ovvero aggiuntivo allorquando emerga l'esigenza di un approccio interdisciplinare ("eventualmente" in aggiunta).

Con il terzo motivo si deduce ancora elusione della sentenza in ordine al riconoscimento al geologo di una competenza concorrente a quella dell'ingegnere nella redazione degli studi di compatibilità idraulica, sul rilievo che trattasi di un settore tipico di competenza mista o concorrente del geologo rispetto all'ingegnere.

Le successive doglianze sono inerenti alla domanda di annullamento. Con la prima(eccesso di potere per illogicità manifesta), si sostiene che la Regione nega di fatto una effettiva competenza concorrente agli ingegneri là dove prevede che il geologo possa essere nominato solo in aggiunta, soggiungendosi che, nel caso dell'analisi del rischio idraulico, sussiste una competenza concorrente e che non è configurabile, in assenza di un'esplicita riserva di legge, una competenza monopolistica di un solo professionista (cfr. Corte Cost.

21.07.95, n. 345 sulla competenza professionale di chimici e biologi), con la conseguenza che una data attività tecnico-professionale può essere svolta in autonomia dall'uno o dall'altro professionista.

Con il secondo motivo si deduce mancanza della volontà della G.R. ed eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, sull'assunto che nel testo presentato per la deliberazione manca l'espressione "in particolare".

Resistono con dovizia di argomenti gli Ordini degli ingegneri evocati in giudizio.

La Regione difende a sua volta il proprio operato, eccependo l'inammissibilità del gravame poichè, *sub specie* di azione d'ottemperanza, si mira ad ottenere la piena equiparazione delle due figure professionali. Nel merito, la sentenza non dice, e non poteva dire, che i Comuni dovranno, pena la coartazione della discrezionalità, designare il geologo, inoltre, l'ingegnere idraulico è irrinunciabile. E' stata, infine, riproposta la censura inerente alla competenza concorrente, ma ormai si è formato, sul punto, il giudicato.

Con memoria conclusionale, parte ricorrente ribadisce la pretesa che vengano modificato il verbo ("dovranno" invece di "potranno") soggiungendo che la Regione non detiene competenze in materia di disciplina delle professioni. Infine, gli Ordini professionali controinteressati hanno chiesto che la causa fosse discussa in pubblica udienza, ai sensi dell'art. 27, 1 co., della legge 6.12.1971 n. 1034.

All'udienza i difensori comparsi si sono rimessi ai rispettivi scritti difensivi confermando la rispettive conclusioni, dopodiché la causa è

stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Come si è detto nella narrativa in fatto che precede, l'ordine ricorrente ha introdotto, in via principale, un'azione di (esatta) esecuzione del giudicato e, in via subordinata, di annullamento della D.G.R. impugnata (modificativa dell'allegato A alla precedente D.G.R. n. 1322/2006, oggetto del giudizio pregresso), in quanto non soddisfattiva degli interessi degli associati.

Ciò premesso, osserva il Collegio che conviene considerare per prima l'azione di esecuzione del giudicato proposta nei riguardi di una determinazione regionale che, seppure presa in dichiarata esecuzione della sentenza T.A.R. Veneto, Sez. 1[^], n. 1550/2007, si pone come elusiva della stessa là dove rimette la scelta se avvalersi di un geologo alla facoltà del Comune ovvero finanche dell'ingegnere incaricato della redazione dello studio di compatibilità idraulica allorquando emerga l'esigenza di un approccio interdisciplinare.

La questione si riduce alla più corretta (e adeguata agli interessi in gioco) interpretazione del nucleo centrale della ripetuta sentenza, tema sul quale si sono soffermate le parti con i rispettivi scritti difensivi. Sfrondando, dunque, la lite da argomentazioni ulteriori (talora in qualche misura ultronee), pure agitate dai rispettivi patrocinanti, si darà qui di seguito, in breve, una sorta di interpretazione autentica della sentenza. Collocandosi nel momento della scelta o individuazione del professionista cui affidare l'incarico della redazione dello studio di compatibilità idraulica, si precisa che il Comune interessato potrà

sicuramente designare un ingegnere idraulico, come esposto già nella sentenza *de qua*. Al tempo stesso il Comune, in considerazione delle caratteristiche del suolo afferente al proprio territorio, potrà incaricare in luogo di un ingegnere, un geologo (entrambe le figure professionali dovranno essere caratterizzate da un “profilo di studi e comprovata esperienza nel settore dell’idrologia e dell’idraulica”, come precisato nell’allegato A della D.G.R. n. 1329/2006).

La scelta, in questo caso, è rimessa alle valutazioni del Comune.

Il geologo potrà, altresì, essere incaricato in aggiunta all’ingegnere incaricato in precedenza, laddove sia costui a ravvisare l’esigenza di un approccio interdisciplinare, segnalando tale esigenza al Comune che lo aveva designato, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del suolo.

Il Collegio ritiene che queste semplici indicazioni siano sufficienti a chiarire il senso della sentenza, e a indicare alla Regione il modo come eseguire correttamente la sentenza modificando l’originaria delibera della G.R. n. 1322/2006.

Nei termini appena precisati il ricorso in ottemperanza va accolto. Per l’effetto è comunque annullata la D.G.R. n. 1841/2007 che si pone in contrasto con la corretta esecuzione del giudicato.

Possono compensarsi tra le parti le spese e onorari del giudizio, in considerazione della non linearità delle questione affrontate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra

contraria domanda ed eccezione, lo accoglie, nei sensi specificati in motivazione. Per l'effetto, è annullata la delibera impugnata.

Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 13 marzo 2008.

Il Presidente f.f.

l'Estensore

il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione